

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Assessorato delle Autonomie Locali  
e della Funzione Pubblica  
Dipartimento delle Autonomie Locali  
Servizio 5°/Elettorale

Palermo, 20 APR. 2011

**CIRCOLARE N. 13**

([www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale](http://www.regione.sicilia.it/famiglia/elettorale))

Prot. n. 8633

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 29/30 MAGGIO - 12/13 GIUGNO 2011 -  
Divieto di diffusione di sondaggi demoscopici - Divieto di propaganda elettorale.

Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo di  
AGRIGENTO – CALTANISSETTA – CATANIA  
MESSINA – PALERMO – RAGUSA – SIRACUSA -  
TRAPANI

**LORO SEDI**

In relazione al D.A. n° 92 del 29 marzo 2011 integrato con D.A. n° 96 del 04 aprile 2011, con i quali sono state indette le elezioni amministrative in oggetto, si rammenta che nei quindici giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 14 maggio 2011 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è **vietato**, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Si rammenta, inoltre, che le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, disposizioni volte ad assicurare una pausa di riflessione agli elettori nell'imminenza della data di votazione, e, più in particolare, l'art. 9, comma 1, prevedono, a partire dal giorno precedente le votazioni, e cioè dal 28 maggio 2011, il divieto assoluto di tenere comizi, riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché di nuove affissioni di manifesti, stampati e giornali murali.

Analogo divieto vige per le emittenti radiotelevisive di diffondere comunicazioni di natura politica, messaggi autogestiti, nonché tribune elettorali, a partire dal termine suddetto, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 6 febbraio 1984, n. 807, introdotto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.

Ne consegue che qualsiasi manifestazione di propaganda elettorale dovrà obbligatoriamente cessare alle ore 24.00 di venerdì 27 maggio p.v.


6

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della citata legge 212/1956, è fatto divieto, nel giorno destinato alla votazione, di svolgere qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di metri 200 dall'ingresso alle sezioni elettorali.

ooooo

Le SS.LL. vorranno rendere noto il contenuto di quanto sopra esposto ai sindaci ed ai segretari comunali, affinché ne rendano edotti anche i rappresentanti dei partiti e movimenti politici, gli organi di informazione e le emittenti radiotelevisive locali, nonché le Autorità locali di pubblica sicurezza, in relazione ai profili di rispettiva competenza ed al fine di effettuare l'opportuna vigilanza.

**Il Dirigente**  
del Servizio 5° /Ufficio Elettorale  
**Dott. Giovanni Corso**



**IL DIRIGENTE GENERALE**  
**Dott.ssa Luciana Giammanco**

